

N. 01768/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00004/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso n. 4 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:

- Ge Medical Systems Italia s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del r.t.i. con le società G.I. & E. s.p.a. e S.P.I.L.T. s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Pellegrino e Antonio Liroso, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16;

***contro***

- l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;

- l'Azienda Ospedaliera 'Vito Fazzi' di Lecce;

***nei confronti di***

- Philips s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo

del r.t.i. con la società Protecno Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Valter Cassola, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Noemi Carnevale, in Lecce alla via Oberdan 107;

- Protecno Impianti s.r.l.;

***per l'annullamento***

- del verbale del 28 novembre 2012 “di terza ed ultima seduta pubblica” della gara avente a oggetto la <<progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare a corpo la completa attivazione del reparto PET - TAC nella U.O. di Medicina Nucleare del Padiglione Oncologico Area P.O. Vito Fazzi di Lecce>> (bando spedito in G.U.U.E. il 15 maggio 2012), nella parte in cui la Commissione ha disposto la mancata ammissione del r.t.i. Ge Medical Systems alla fase di apertura delle offerte economiche e la sua esclusione per mancato superamento della soglia di sbarramento prevista per l'elemento qualità e ha conseguentemente dichiarato l'aggiudicazione provvisoria in favore del r.t.i. Philips;

- della comunicazione di esclusione ex art 79, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006, trasmessa con nota via telefax del 30 novembre 2012;

- dei verbali delle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche, dagli estremi e dal contenuto non noti, nella parte in cui è stata valutata l'offerta tecnica del r.t.i. Ge e le è stato assegnato il punteggio complessivo di 38,50, inferiore alla soglia di sbarramento

di 40 punti;

- della nota del 21 novembre 2012, dal contenuto non noto, con cui la Commissione ha trasmesso al responsabile unico del procedimento e al Presidente del seggio di gara le risultanze delle valutazioni relative alle offerte tecniche, in parte qua;

- dei verbali delle sedute del 23 luglio 2012 e del 30 agosto 2012, dal contenuto non noto, nonchè di tutti gli altri verbali delle ulteriori sedute eventualmente svolte dalla Commissione, dagli estremi e dal contenuto non noti, in parte qua;

- in via subordinata, dell'art. 9 del disciplinare di gara e dell'art. 3.4 del Capitolato Speciale d'appalto;

- dei verbali delle sedute del 30 agosto 2012, 15 ottobre 2012 e 21 novembre 2012;

- della deliberazione 23 luglio 2012 n. 1284 del Direttore Generale;

- della deliberazione 21 dicembre 2012 n. 2130 di approvazione del verbale della seduta 28 novembre 2012 di esclusione della ricorrente e aggiudicazione provvisoria in favore della contro-interessata;

- della deliberazione del Direttore Generale n. 473 del 15 marzo 2013, di aggiudicazione definitiva della gara in favore della r.t.i. Philips, pubblicata sull'albo pretorio dell'Azienda e sul sito web [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it) il 18 marzo 2013;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

- e per la condanna alla riammissione in gara dell'offerta tecnica del r.t.i. ricorrente, previa declaratoria d'inefficacia del contratto, ove

nelle more stipulato.

Visti il ricorso e i motivi aggiunti.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce e del r.t.i. Philips.

Visto il ricorso incidentale proposto dal r.t.i. Philips.

Visti gli atti della causa.

Relatore all'udienza pubblica del 16 maggio 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Pellegrino, Sticchi Damiani e Cassola.

Osservato quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

- la Asl intimata bandiva una gara avente a oggetto la <<progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare a corpo la completa attivazione del reparto PET - TAC nella U.O. di Medicina Nucleare del Padiglione Oncologico Area P.O. Vito Fazzi di Lecce>>;
- l'importo complessivo dell'appalto era di euro 3.218.340,33 oltre iva e il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla procedura partecipavano il r.t.i. ricorrente Ge Medical Systems Italia s.p.a., il r.t.i. contro-interessato Philips s.p.a. e la Siemens s.p.a., esclusa già nel corso della prima seduta di gara (23 luglio 2012);

- alla seduta del 28 novembre 2012, fissata per l'esame delle offerte economiche, la Commissione dava atto che il punteggio raggiunto dal r.t.i. ricorrente per l'offerta tecnica era pari a 38,5 (a fronte dei 50,9 punti ottenuti dal r.t.i. Philips) e pertanto, non raggiungendo esso la soglia di sbarramento di 40 punti fissata dal Disciplinare, lo escludeva dalla procedura di gara (art. 9: <<L'attribuzione del punteggio tecnico - qualitativo sarà effettuata dalla Commissione in base ai seguenti elementi e sub-elementi di valutazione: Punteggio Qualità: 60 punti [...]. Le ditte che non avranno ottenuto il punteggio di almeno 40/60 punti al parametro qualità non saranno ammesse alla fase successiva di gara (apertura delle buste contenenti l'offerta economica)>>).

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, come integrato da motivi aggiunti, per i seguenti ordini di censure (si tralascia di richiamare quelle inizialmente formulate con riguardo al differimento del diritto di accesso, relativo ad atti di cui nel corso della causa la ricorrente acquisiva poi piena disponibilità):

A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del Disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 283, comma 2, d.p.r. n. 207 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 1 l. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia, difetto di

istruttoria, perplessità, carenza di motivazione e sviamento.

B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 283, comma 2, d.p.r. n. 207 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 53 Direttiva 2004/18/CE. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 1 l. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost.. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, contraddittorietà intrinseca, difetto dei presupposti e sviamento.

C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del Disciplinare, dell'art. 3 del Capitolato, dell'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 283, comma 2, d.p.r. n. 207 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 1 l. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia, difetto di istruttoria, perplessità e carenza di motivazione.

D) Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 283, comma 2, d.p.r. n. 207 del 2010 e dell'art. 53 Direttiva 2004/18/CE. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 1 l. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost.. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per

ingiustizia manifesta, contraddittorietà intrinseca, difetto dei presupposti e sviamento.

E) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Disciplinare, dell'art. 84, commi 1, 2, 4 e 8 d.lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 282 e 283, comma 2, d.p.r. n. 207 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 1 l. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento e carenza di motivazione.

F) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 1 l. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di continuità e concentrazione delle operazioni di gara, di custodia e segretezza dei plichi. Violazione delle regole di verbalizzazione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia grave e manifesta, illogicità, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento.

G) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 7 e 8 del Disciplinare e del Capitolato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 1 l. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare,

per ingiustizia manifesta, illogicità, difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, carenza di motivazione.

3.- Il r.t.i. Philips, a sua volta, proponeva ricorso incidentale, così articolato:

H) Violazione della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3.1 del Capitolato speciale PET - TAC, I parte.

I) Violazione della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3.1 del Capitolato speciale PET - TAC, I parte, sotto altro profilo.

4.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che tanto il ricorso principale quanto quello incidentale sono infondati e debbono essere respinti, nei sensi che di seguito si preciseranno.

4.1 Saranno in particolare esaminate, così seguendosi l'ordine della discussione in camera di consiglio (ancora coerente con l'indirizzo, successivamente rimesso in discussione, dato da Ad. Plen. n. 4 del 2011):

a) anzitutto le questioni, poste con il ricorso incidentale, concernenti la conformità dell'offerta Ge Medical Systems rispetto alle previsioni dell'art. 3.1 del Capitolato Speciale;

b) quindi quelle articolate nel ricorso principale relativamente ai profili per così dire 'procedimentali' della gara;

c) e infine quelle, ancora -ovviamente- svolte nell'atto di gravame della Ge Medical, concernenti la correttezza 'sostanziale' dei giudizi formulati dalla Commissione con riferimento alle due offerte

tecniche rimaste in gara.

5.- Con riguardo, dunque, ai motivi di ricorso incidentale, il Collegio osserva che la lex specialis della procedura (v., in particolare, l'art. 3 del Capitolato, punti 3.1 e 3.3) non richiedeva i dispositivi per le acquisizioni gated e il relativo software nella configurazione base del sistema, soltanto disponendo che <<devono essere possibili acquisizioni list-mode e gated>> (art. 3.1).

Non era esclusa, dunque, la possibilità che i suddetti dispositivi e software fossero offerti in via opzionale.

Né il Capitolato indicava la precamera quale accessorio necessario della fornitura, solo prescrivendo la <<cella di manipolazione a flusso laminare, classe A>> (art. 3.1 cit., "Accessori per manipolazione FDG": ciò, ragionevolmente, non prevedendo la normativa di gara la necessità di garantire la preparazione di quei radio-farmaci rispetto alle quali il D.M. Salute 24 giugno 2010 indica la necessità di un isolatore -quale, appunto, la precamera).

6.- Così disattesi i motivi di gravame posti con il ricorso di Philips, e venendo quindi a quelli proposti con l'impugnazione di Ge Medical, il Collegio ritiene in primo luogo non condivisibili i pur suggestivi rilievi relativi alle modalità di svolgimento della gara.

6.1 E in specie:

1) deve anzitutto <<rammentarsi che l'art. 83 d.lgs. 163/2006 non prevede un obbligo di introduzione di sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi, stabilendo che essi siano stabiliti nel bando "ove

necessario”>> (T.a.r. Campania Napoli, VIII, 12 gennaio 2012, n. 104; T.a.r. Lazio Latina, I, 8 febbraio 2011, n. 105; T.a.r. Lombardia Milano, 11 agosto 2010, n. 3913).

Nel caso in esame, comunque, la disciplina di gara contemplava 12 profili rispetto ai quali doveva articolarsi l'assegnazione dei 60 punti riservati all'offerta tecnica (gantry: 4; lettino porta paziente: 1; unità di scansione pet: 15; unità di scansione tac: 8; consolle di acquisizione: 2; software di acquisizione: 4; consolle di elaborazione: 6; software di elaborazione: 7; apparecchiature accessorie: 5; progetto del reparto: 3; assistenza tecnica: 3; formazione: 2; v. art. 9 del Disciplinare e art. 3.4 del Capitolato).

Rispetto a ognuno di essi, inoltre, essa puntualizzava le caratteristiche minime richieste (es.: “Gantry: dovrà offrire la massima flessibilità e ridurre il più possibile la possibilità di effetti claustrofobici da parte dei pazienti. Dovrà avere un display che visualizzi i parametri del gantry. Dovrà prevedere laser esterni di centratura”; art. 3.1 cit.).

Il questionario tecnico che le ditte concorrenti dovevano compilare, infine (all.to G al Disciplinare), ulteriormente specificava gli elementi caratteristici rispetto ai quali ognuno degli elementi di valutazione doveva essere descritto e, quindi, valutato (es: “1. Gantry: 1.1- apertura passaggio paziente per pet e tc”; 1.2- schermatura radiazioni diffuse; 1.3- diametro tunnel pet e tc; 1.4- display per informazioni varie; 1.5- sistema di raffreddamento; 1.6- numero di laser per centratura paziente; 1.7-caratteristiche che ne incrementano la

funzionalità e la versatilità”).

Era pertanto pienamente rispettata l'esigenza che, sin dall'indizione della gara, ogni concorrente fosse in grado di formulare la propria offerta tecnica conoscendo gli elementi della medesima presi in considerazione e fatti oggetto di giudizio da parte della Commissione.

2) il Seggio di gara, composto da personale della ASL (compreso l'ing. Leo, rispetto al quale non si pone dunque alcun problema di incompatibilità con la Commissione giudicatrice, cui era estraneo), svolgeva attività del tutto diverse da quella di valutazione delle offerte, riservata alla predetta Commissione giudicatrice, provvedendo, in conformità al condivisibile indirizzo della giurisprudenza sul punto, a operazioni solo amministrative di supporto a quest'ultima (la quale era dunque composta da 3 membri, in numero dispari): in questo senso univocamente depongono i verbali in atti (anche la recente sentenza del T.a.r. Lazio Roma n. 2456 del 2013 citata dalle parti, d'altronde, solo esclude che il Seggio possa svolgere attività valutativa e di attribuzione dei punteggi: <<dall'art. 84 cit. si ricava il principio dell'unicità della commissione di gara in ordine alla generale attività valutativa, potendosi riservare agli ordinari organi della stazione appaltante -qualificabile eventualmente come “seggio di gara”- solo la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti delle concorrenti, in quanto l'attività di valutazione e attribuzione di punteggio costituisce

un compito esclusivamente riservato all'unica commissione istituita, con la conseguenza che è illegittimo l'operato dell'amministrazione che ha proceduto alla valutazione complessiva delle risultanze di gara mediante due diversi collegi, in spregio al suddetto principio di unicità, il quale permette l'affidamento ad eventuali "sottocommissioni" solo di attività meramente preparatorie o istruttorie ma non quello di attribuzione di punteggi>>).

Né effetto invalidante risulta avere la presenza nella Commissione di due membri esterni alla p.a., posto che, <<fermo restando che deve trattarsi in ogni caso di personale qualificato nelle materia oggetto del contratto da affidare (ma [...] tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente), l'eventuale ricorso all'outsourcing nella scelta dei commissari di gara -espressamente previsto, ancorché in via subordinata, dalla legge- non può certo comportare un effetto caducante sulla nomina per difetto di motivazione su tale scelta alternativa>> (T.a.r. Veneto, I, 31 marzo 2011, n. 541).

3) con riguardo, infine, allo svolgimento delle operazioni di gara, il Collegio osserva che la stazione appaltante non violava il principio della tendenziale continuità delle stesse, posto che, pur se non in un unico giorno o in giorni consecutivi, la procedura si svolgeva in tempi ragionevolmente adeguati alla complessità delle valutazioni richieste alla Commissione, e che, in ogni caso, non risulta allegata, o comunque dimostrata, la lesione degli interessi cui il principio stesso è rivolto (<<quello di continuità delle gare è un principio

tendenziale, che deve applicarsi per soddisfare due esigenze fondamentali:

- garantire la celerità delle operazioni, in ossequio al principio del buon andamento e di efficienza dell'amministrazione;
- garantire l'assoluta indipendenza di giudizio di chi presiede la gara e sottrarlo a possibili influenze esterne, e impedire che i criteri di valutazione delle offerte vengano formulati dopo la conoscenza delle stesse (Cons. St., VI, 16 novembre 2000, n. 6128).

Considerate le ragioni sottese al principio di continuità della gara (celerità e imparzialità), lo stesso, in concreto, non viene violato, se:

- le operazioni di gara si svolgono con ragionevole celerità, anche se non in un unico giorno o in pochi giorni consecutivi;
- la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte preceda la conoscenza delle offerte medesime;
- venga rispettato il principio di segretezza delle operazioni di gara fino alla enunciazione dell'esito della stessa (Cons. St., VI, 2 febbraio 2004, n. 324)>>; v. Consiglio di Stato, VI, 29 dicembre 2010, n. 9577).

Quanto, poi, alla conservazione dei plichi, il Collegio ritiene del tutto pertinente al caso in esame l'indirizzo interpretativo secondo il quale nella mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi stessi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non si ravvisa <<motivo di illegittimità degli atti complessivamente posti in essere

dalla Commissione di gara, dovendosi piuttosto avere riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata l'alterazione della documentazione allegata dai concorrenti (da ultimo, Cons. Stato, III, 14 gennaio 2013, n. 145). E, nella specie, mentre le ricorrenti non hanno allegato elementi obiettivi atti a ingenerare il ragionevole dubbio circa la corretta custodia dei plichi, vi è la certezza che all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche abbiano assistito i rappresentanti delegati dalle imprese concorrenti, i quali nell'una e nell'altra occasione non hanno eccepito alcunché in ordine alle condizioni dei plichi>> (T.a.r. Toscana, I, 9 maggio 2013, n. 757).

4) non sono condivisibili, infine, neppure i rilievi svolti nel settimo punto dei motivi aggiunti depositati il 18 aprile 2013 con i quali Ge Medical deduce una serie di incompletezze nella documentazione prodotta da Philips (elenco parti di ricambio e degli altri materiali di consumo, descrizione delle modalità di organizzazione del servizio di manutenzione, attestato di avvenuto sopralluogo rispetto a Protecno, garanzia della manutenzione full risk, progetto del reparto): si tratta di deduzioni alle quali la difesa dell'Amministrazione ha replicato con assoluta puntualità, sicchè, concernendo esse per lo più circostanze di fatto, può rinviarsi alle pagine 31-33 della memoria ASL del 30 aprile 2013 (a mero titolo esemplificativo si richiama: la presenza nell'offerta di un CD relativo alle parti di ricambio, di una dichiarazione concernente le parti di consumo e del documento di

“Descrizione delle modalità di organizzazione del servizio di manutenzione”; la presenza al sopralluogo di personale Philips e Protecno; il riferimento alla garanzia full risk nel documento sull’assistenza tecnica e nel questionario, oltre che nell’accettazione delle chiare condizioni poste in tal senso dal Capitolato; la conformità del progetto del reparto alle previsioni della gara e della normativa di settore come indicata dai consulenti tecnici d’ufficio).

7.- Resta in ultimo da esaminare il tema centrale della causa, e dunque la correttezza ‘sostanziale’ dei giudizi formulati dalla Commissione giudicatrice con riferimento alle offerte tecniche di Ge Medical e Philips.

7.1 Sul punto il Tribunale, per la natura specialistica delle questioni poste dalle parti, reputava necessario disporre una c.t.u., <<avente in particolare a oggetto le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice con riferimento alle due offerte tecniche in gara, nel duplice aspetto delle motivazioni in base alle quali esse venivano giustificate e dei punteggi nei quali si traducevano -anche con riguardo alla soglia di sbarramento prevista dall’art. 9 del Disciplinare per il parametro qualità-, e, comunque, in rapporto alle indicazioni contenute nella lex specialis della procedura in esame>> (Ord. n. 378 del 2013).

I nominati consulenti, dunque, procedevano alla verifica loro richiesta, in particolare ripercorrendo i passaggi valutativi compiuti dalla Commissione e, comunque, previsti dalla normativa di gara, e

infine, con relazione del 5 aprile 2013, pervenivano, motivatamente, a confermare per le due ditte le posizioni in graduatorie già risultanti dal giudizio della stessa Commissione.

Variavano solo, e in misura piuttosto ridotta, i punteggi attribuiti, sicché Philips risultava prima con 52,4 punti (in luogo dei 50,9 punti attribuiti dalla Commissione giudicatrice) e Ge Medical seconda con 42,3 punti (in luogo dei 38,5 punti attribuiti dalla Commissione giudicatrice): la sostanziale conferma delle valutazioni già compiute in sede di gara e dell'ampio divario esistente in termini di punteggio fra le due offerte (poco più di 10 punti), dunque, comporta il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti anche in questa loro ultima parte.

A quanto appena scritto il Collegio ritiene di dover soltanto aggiungere due ordini di considerazioni finali, tra di loro strettamente connessi e ricollegabili alla natura della c.t.u. e al ruolo che la stessa rivestiva in questa causa.

Il ricorso a una consulenza, in specie, era esclusivamente finalizzato a stabilire, con l'impiego di conoscenze specialistiche, se il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice fosse attendibile sotto il profilo della correttezza del criterio tecnico adottato e del relativo procedimento applicativo, senza alcun sindacato sostitutivo degli stessi: ciò implica, dunque, che la funzione di tale strumento istruttorio, reso necessario dalla portata delle argomentazioni con le quali la ricorrente suggestivamente metteva in dubbio la correttezza del giudizio tecnico svolto dalla Commissione (a esempio

confrontandone i risultati con quelli di gare analoghe), era quella di ottenere non un'inammissibile riedizione del potere amministrativo, con la sostituzione delle valutazioni dei consulenti a quella dei commissari, ma, soltanto, un nuovo, 'parallelo' giudizio tecnico, al primo certamente in nessun modo sovraordinato.

Ove dunque tale giudizio avesse portato a esiti significativamente differenti rispetto a quelli ottenuti in gara, il Collegio ne avrebbe tratto un rilevante indizio della -possibile- erroneità tecnica di quest'ultimi.

Così, invece, non è stato, restando i differenti punteggi attribuiti dai consulenti alle varie componenti delle due offerte e a quest'ultime nel loro complesso certamente confinati, tanto per la loro esiguità in termini numerici quanto per la natura delle motivazioni con cui questi scarti valutativi erano giustificati, entro i limiti oggettivi determinati dall'opinabilità e relatività di ogni valutazione tecnico-scientifica.

E, inoltre e per conseguenza, dall'impossibilità per il giudice di sostituirsi all'amministrazione procedente: ecco perché, da un lato, così come non si ritengono significativi siffatti 'scarti' allo stesso modo non lo sono le ulteriori e sempre più impingenti nel merito considerazioni svolte dai consulenti di parte rispetto a quelle articolate nella consulenza d'ufficio, e, dall'altro lato, l'attribuzione nella medesima consulenza di 3,8 punti in più all'offerta Ge Medical neppure può essere 'valorizzata' ai fini del superamento della soglia

di sbarramento dei 40 punti: ribadendo quanto appena scritto, difatti, il Collegio ritiene che, confermata dai consulenti la correttezza del complessivo impianto del giudizio dato dai commissari, rispetto al quale i primi non ravvisavano elementi di illogicità, irragionevolezza o erroneità tecnica, ma, solo, profili rispetto ai quali adeguare il punteggio attribuito a un metro di giudizio leggermente meno severo, ogni rivalutazione implicherebbe un ingiustificato superamento di quei limiti oltre i quali i già affermati caratteri di opinabilità e relatività delle valutazioni scientifiche comportano l'impossibilità per il giudice di sostituirsi all'amministrazione ove non si verta in tema di giurisdizione di merito.

8.- Nei sensi fin qui delineati, pertanto, il giudizio articolato dalla Commissione va ritenuto legittimo e corretto e tanto il ricorso incidentale quanto quello principale, come integrato dai motivi aggiunti, debbono essere respinti.

9.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

10.- Deve infine liquidarsi, quale compenso dei consulenti tecnici d'ufficio e a carico dei r.t.i. Ge Medical e Philips in solido, la complessiva somma di euro 6.052,40, da suddividersi nel modo che segue: - euro 1.879,00 in favore della dr.ssa Samantha Cornacchia; - euro 1.840,00 in favore del dr. Fulvio Italo Maria Fucilli; ed euro 2.333,40 in favore del dr. Bernardo Scarano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando, così dispone:

- respinge il ricorso incidentale;
- respinge il ricorso principale.

Spese compensate.

Liquidazione del compenso in favore dei consulenti d'ufficio come specificato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 maggio 2013, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

